

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPALDI, GAMBINI, LARIZZA, MICELE,
MANCONI, UCCHIELLI e POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166, recante norme per l’istituzione ed il funzionamento
del ruolo nazionale dei periti assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 17 febbraio 1992, n.166, sono stati disciplinati l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

Abbiamo cercato di rivisitare la normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che già nella passata legislatura avevano portato a numerose proposte di modifica.

Nel concreto con l'attuale proposta vorremmo raggiungere cinque obiettivi principali:

regolamentare tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale sui danni assicurabili (corretta dizione di perito assicurativo);

evitare l'uso da parte delle imprese assicuratrici dell'accertamento del danno con personale dipendente che non garantisce la terzietà per l'utente;

eliminare vantaggi corporativi che possono dequalificare e svilire l'attività peritale;

attualizzare la normativa transitoria alla luce dell'esperienza e del tempo trascorso dalla sua approvazione;

determinare un periodo di tirocinio per gli aspiranti periti assicurativi quale garanzia di preparazione e serietà.

L'approvazione di questa proposta consentirà di regolamentare l'intero settore del risarcimento del danno determinando una nuova e più corretta professionalità, garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente e serio.

Da ultimo si evidenzia come la modifica legislativa che viene proposta potrà produrre, con l'aumento della professionalità e la terzietà della figura peritale, una diminuzione delle liti ed in conseguenza un minor ricorso al giudice civile.

Si confida pertanto in una larga condivisione della proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifica del titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Nel titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore e ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi distinto per le seguenti attività:

a) perito per i danni alle auto: per l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli e natanti conseguenti a responsabilità civile ed a garanzie dirette;

b) perito ricostruttore di incidente: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi rilievi degli elementi allo scopo destinati;

c) perito patrocinatore non legale: per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile;

d) perito per i trasporti: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate;

e) perito per incendi: per l'accertamento e la stima dei danni a cose, esclusi auto-

veicoli e natanti, e fabbricati conseguenti ad incendio, furto, garanzie dirette e responsabilità civile».

b) l'articolo 3 è soppresso;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo). - 1. L'attività professionale di perito assicurativo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nell'apposito ruolo nazionale»;

d) all'articolo 5, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio della attività prescelta e dopo un periodo di praticantato di due anni, svolto presso un perito assicurativo abilitato, con obbligo di iscrizione nell'elenco dei praticanti, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia competente nel territorio in cui svolge l'attività. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a tale fine alla tenuta di apposito albo di praticanti periti assicurativi predisposto su comunicazione fornita di documentazione fiscale»;

e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) abbia effettuato un tirocinio di 2 anni presso lo studio di un perito assicurativo»;

f) all'articolo 5, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.»;

g) all'articolo 7, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990»;

h) all'articolo 7, comma 2, lettera *e*), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) all'articolo 8, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990»;

l) all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), sono soppresse le seguenti parole: «di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale»; e dopo le parole: «designati tra gli iscritti nel ruolo» sono inserite le seguenti: «, residenti nella provincia medesima.»;

m) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi previste dalla presente legge è determinata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché le associazioni rappresentative degli utenti»;

n) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dalle associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle organizzazioni sindacali e professionali».

